

Serie Ordinaria n. 21 - Mercoledì 20 maggio 2015

**D.d.s. 18 maggio 2015 - n. 3978**
**Reg. CE 1698/2005, programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative della Misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli», approvate con decreto n. 1472/2008 e s.m.i.**

 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
 «SVILUPPO E GESTIONE FORESTALE»

Visti:

- il regolamento il reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-13, approvato nella sua ultima versione con Decisione della Commissione Europea C (2011) 3621/2011;

Considerato altresì il nuovo quadro normativo comunitario della Politica Agricola Comune per il periodo di programmazione 2014-2020, in particolare:

- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 - in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio - in particolare il Capo 3 «Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente» (c.d. Greening);
- il regolamento delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione della Commissione UE n. 747/2015 dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015;

Visti altresì:

- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, per quanto ancora vigente, ovvero il Capo III «Disposizioni specifiche per lo Sviluppo rurale»;
- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 180 del 23 gennaio 2015 «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;
- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari

e Forestali n. 1566 del 12/05/15 «Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014 - 2020» che recepisce il regolamento di esecuzione (UE) n. 747/2015 della Commissione dell'11 maggio 2015 prevedendo per l'anno 2015 che, in analogia a quanto previsto per la Domanda Unica, le Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale possono posticipare il termine per la presentazione delle domande relative alle misure a superficie e all'indennità compensativa fino al 15 giugno 2015 e che le modifiche alle domande stesse, apportate ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014, sono comunicate per iscritto all'Organismo Pagatore competente entro la stessa data;

Richiamati:

- la d.g.r. n. 6270 del 21 dicembre 2007, come successivamente integrata e modificata, concernente approvazione delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 111, 112, 121, 123, 124, 132, 211, 214, 221, 311 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 (Reg. CE n. 1698/2005);
- il decreto n. 1472 del 19 febbraio 2008 della Direzione Generale Agricoltura, di attuazione della suddetta d.g.r. 6270/2007, avente ad oggetto: «Reg. CE 1698/2005 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Approvazione bandi relativi a procedure e modalità di presentazione delle domande per le Misure 111 <Formazione, informazione e diffusione della conoscenza>, 112 <Insediamento di giovani agricoltori>, 121 <Ammodernamento delle aziende agricole>, 221 <Imboschimento di terreni agricoli> e <Progetti concordati>», da ultimo integrato e modificato, per quanto concerne la misura 221, con il decreto n. 10116 del 3 novembre 2011;
- la d.g.r. n. X/3351 del 1° aprile 2015 «Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013», che disciplina a livello regionale le norme di condizionalità in conformità al d.m. 23 gennaio 2015 e sostituisce la d.g.r. n. 4196/2007;

Ritenuto opportuno modificare le Disposizioni attuative della misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli», al fine di prendere atto:

- del mutato quadro normativo sulla «condizionalità» ovvero i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- degli impegni relativi al cosiddetto «greening» ed in particolare alle Aree di interesse ecologico (c.d. EFA), di cui all'articolo 46 del reg. (UE) n. 1307/2013;
- dello slittamento del termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento relative ai premi di manutenzione e mancato reddito per l'anno 2015 (dal 15 maggio al 15 giugno);
- della necessità di aggiornare, secondo i recenti orientamenti, le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
- della necessità di aggiornare i riferimenti normativi.

Ritenuto pertanto di modificare il decreto n. 1472 del 19 febbraio 2008 e s.m.i., come da ultimo modificato dal decreto 10116 del 3 novembre 2011, limitatamente alla misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli», disponendo:

- a) la sostituzione integrale dell'ultimo capoverso del paragrafo «21 erogazione dei premi per manutenzione e mancato reddito» che recita «La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini previsti per la domanda unica di pagamento, ossia normalmente entro il 15 maggio di ogni anno» con la seguente frase «La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini previsti per la domanda unica di pagamento, ossia generalmente entro il 15 maggio di ogni anno. Esclusivamente per l'anno 2015, il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento è fissato al 15 giugno 2015 e le modifiche apportate alla domanda di pagamento devono essere comunicate per iscritto all'autorità competente entro la medesima data (15 giugno 2015)»;
- b) l'integrazione del paragrafo 21 (Erogazione dei premi per manutenzione e per mancato reddito) con il seguente capoverso finale:
 

*«Il beneficiario può utilizzare parte o tutta la superficie degli impianti soggetti a impegno con la misura 221 come «Aree di interesse ecologico» (EFA). Le particelle utilizzate come EFA non possono percepire i premi di mancato reddito per l'anno corrente. Anche qualora il*

beneficiario non avesse diritto a percepire alcun premio per l'anno corrente, egli è comunque tenuto a presentare ugualmente la domanda di pagamento al fine di dichiarare il mantenimento degli impegni di conservazione e di manutenzione degli impianti.»;

- c) la sostituzione integrale del paragrafo «22.3 Controlli sul rispetto della condizionalità»:

«I beneficiari sono tenuti a rispettare, nell'insieme della loro azienda per tutto il periodo di impegno, la condizionalità ovvero i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui al Reg. Ue 1306/2013 (art. 93). I criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali sono stati approvati:

- a livello statale, dal d.m. n. 180 del 23 gennaio 2015 «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;
- a livello regionale, dalla d.g.r. n. X/3351 del 1° aprile 2015 «Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013».

Ogni elemento e vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa.

Il controllo del rispetto della **condizionalità** viene effettuato in loco su un campione pari ad almeno l'1% delle domande di pagamento. Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio. In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato.

Tali riduzioni sono calcolate in ragione della portata, gravità, durata delle inadempienze e sono oggetto del Manuale OPR relativo alla condizionalità redatto in coerenza con quanto previsto dall'allegato 3 del d.m. 180/2015 e dalla relativa circolare AGEA coordinamento.»

- d) l'integrazione del paragrafo «26.2 penalità per il ritardo per la presentazione della domanda di pagamento dei premi» con la seguente frase alla fine del primo capoverso: «Per l'anno 2015 i riferimenti al 15 maggio s'intendono fatti al 15 giugno».
- e) la sostituzione integrale del paragrafo 30) Informativa trattamento dei dati personali»:

«Art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali»

Il d.lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutela della riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'art. 13 del predetto, si forniscono le seguenti informazioni:

**Finalità e modalità del trattamento**

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo Si.Sco. (richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda a valere sul regime d'aiuto ai sensi del reg. n. 1305/2013 relativo allo sviluppo rurale FEASR comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema.

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, potranno anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Potranno inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati verranno trattati con modalità cartacee ed elettroniche e potranno essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza e/o sicurezza delle informazioni.

In particolare, ai sensi dell'art. 111 del reg (UE) 1306/2013, verrà pubblicato l'elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/operazione finanziata nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle misure/operazioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

**Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati**

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

**Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

**Responsabile del trattamento**

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale Programmazione Integrata di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia Informatica s.p.a., nella persona del legale rappresentante.

I dati potranno essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e ad Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

**Diritti dell'interessato**

In relazione al presente trattamento il dichiarante/richiedente potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.»

- f) la sostituzione integrale del paragrafo 33) «Riferimenti normativi e rimando al manuale OPR»:

- « Titolo IV, Capo I, Sezione II, Sottosezione II, articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Capo III, sezione 1, sottosezione 2, art. 31 del Regolamento (CE) N. 1974/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché Paragrafo 5.3.2.2.1 dell'allegato III dello stesso regolamento.
- regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 - in particolare il Titolo VI, Capo I e allegato II relativo alla Condizionalità;
- regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio - in parti-

## Serie Ordinaria n. 21 - Mercoledì 20 maggio 2015

colare per quanto riguarda il capo 3 «Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente»;

- regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- regolamento delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- regolamento di esecuzione della Commissione UE n. 747/2015 dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015;
- decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, per quanto ancora vigente, ovvero il Capo III «Disposizioni specifiche per lo Sviluppo rurale»;
- decreto ministeriale 23 gennaio 2015 n. 180 «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti, dei Programmi di Sviluppo Rurale»;
- decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1566 del 12/05/15 «Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014 - 2020» d.g.r. n. X/3351 del 1° aprile 2015 «Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013»;
- manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale per quanto applicabile alla luce degli aggiornamenti intervenuti nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento;
- manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a superficie e animali dell'Organismo Pagatore Regionale per quanto applicabile alla luce degli aggiornamenti intervenuti nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento;
- manuale operativo dei controlli condizionalità dell'Organismo Pagatore Regionale per quanto applicabile alla luce degli aggiornamenti intervenuti nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento.»

Dato atto che la dotazione finanziaria che si prevede di utilizzare per il pagamento dei premi annuali della misura 221 per il 2015 ammonta a € 1.500.000,00, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale;

Sentiti l'Organismo Pagatore Regionale e l'Autorità di gestione del PSR 2007 - 2013 di Regione Lombardia in merito alle modifiche ed integrazioni da apportare al decreto 1472/2008 e s.m.i., limitatamente alla misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli», per le motivazioni sopra evidenziate;

Ravvisata la necessità, per facilità di lettura, di provvedere alla pubblicazione sul sito internet del bando relativo alla misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli», nella versione coordinata con le modifiche e le integrazioni previste dal presente decreto;

Visto l'art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

## DECRETA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate:

1. di modificare il decreto n. 1472 del 19 febbraio 2008, come da ultimo modificato dal decreto 10116 del 3 novembre 2011, limitatamente alla misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli» e s.m.i., disponendo, disponendo:

- a) la sostituzione integrale dell'ultimo capoverso del paragrafo «21 erogazione dei premi per manutenzione e mancato reddito» che recita «La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini previsti per la domanda unica di pagamento, ossia normalmente entro il 15 maggio di ogni anno» con la seguente frase «La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini previsti per la domanda unica di pagamento, ossia generalmente entro il 15 maggio di ogni anno. Esclusivamente per l'anno 2015, il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento è fissato al 15 giugno 2015 e le modifiche apportate alla domanda di pagamento devono essere comunicate per iscritto all'autorità competente entro la medesima data (15 giugno 2015);»;
- b) l'integrazione del paragrafo 21 (Erogazione dei premi per manutenzione e per mancato reddito) con il seguente capoverso finale:

«Il beneficiario può utilizzare parte o tutta la superficie degli impianti soggetti a impegno con la misura 221 come «Aree di interesse ecologico» (EFA). Le particelle utilizzate come EFA non possono percepire i premi di mancato reddito per l'anno corrente. Anche qualora il beneficiario non avesse diritto a percepire alcun premio per l'anno corrente, egli è comunque tenuto a presentare ugualmente la domanda di pagamento al fine di dichiarare il mantenimento degli impegni di conservazione e di manutenzione degli impianti.»;

- c) la sostituzione integrale del paragrafo «22.3 Controlli sul rispetto della condizionalità»:

«I beneficiari sono tenuti a rispettare, nell'insieme della loro azienda per tutto il periodo di impegno, la condizionalità ovvero i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui al Reg. Ue 1306/2013 (art. 93). I criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali sono stati approvati:

- a livello statale, dal d.m. n. 180 del 23 gennaio 2015 «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;
- a livello regionale, dalla d.g.r. n. X/3351 del 1° aprile 2015 «Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013».

Ogni elemento e vincolo di **condizionalità** diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa.

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari ad almeno l'1% delle domande di pagamento. Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio. In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato.

Tali riduzioni sono calcolate in ragione della portata, gravità, durata delle inadempienze e sono oggetto del Manuale OPR relativo alla condizionalità redatto in coerenza con quanto previsto dall'allegato 3 del DM 180/2015 e dalla relativa circolare AGEA coordinamento.»

- d) l'integrazione del paragrafo «26.2 penalità per il ritardo per la presentazione della domanda di pagamento dei premi» con la seguente frase alla fine del primo capoverso: «Per l'anno 2015 i riferimenti al 15 maggio s'intendono fatti al 15 giugno.».

e) la sostituzione integrale del paragrafo 30) Informativa trattamento dei dati personali»:

Art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali »

Il d.lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali » (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'art. 13 del predetto, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo Si.Sco. (richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda a valere sul regime d'aiuto ai sensi del reg. n. 1305/2013 relativo allo sviluppo rurale FEASR comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema.

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, potranno anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Potranno inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati verranno trattati con modalità cartacee ed elettroniche e potranno essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza e/o sicurezza delle informazioni.

In particolare, ai sensi dell'art. 111 del Reg (UE) 1306/2013, verrà pubblicato l'elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/operazione finanziata nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle misure/operazioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale Programmazione Integrata di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia Informatica SpA, nella persona del legale rappresentante.

I dati potranno essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e ad Enti e soggetti pubblici o privati

incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante/richiedente potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.»

f) la sostituzione integrale del paragrafo 33) «Riferimenti normativi e rimando al manuale OPR»:

- « Titolo IV, Capo I, Sezione II, Sottosezione II, articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Capo III, sezione 1, sottosezione 2, art. 31 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché Paragrafo 5.3.2.2.1 dell'allegato III dello stesso regolamento.
- regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 - in particolare il Titolo VI, Capo I e allegato II relativo alla Condizionalità;
- regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio - in particolare per quanto riguarda il capo 3 «Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente»;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- regolamento di esecuzione della Commissione UE n. 747/2015 dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015;
- decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, per quanto ancora

## Serie Ordinaria n. 21 - Mercoledì 20 maggio 2015

vigente, ovvero il Capo III «Disposizioni specifiche per lo Sviluppo rurale»;

- decreto ministeriale 23 gennaio 2015 n. 180 «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti, dei Programmi di Sviluppo Rurale»
- decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1566 del 12 maggio 2015 «Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014 - 2020»
- d.g.r. n. X/3351 del 1° aprile 2015 «Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013»;
- manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale per quanto applicabile alla luce degli aggiornamenti intervenuti nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento;
- manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a superficie e animali dell'Organismo Pagatore Regionale per quanto applicabile alla luce degli aggiornamenti intervenuti nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento;
- manuale operativo dei controlli condizionalità dell'Organismo Pagatore Regionale per quanto applicabile alla luce degli aggiornamenti intervenuti nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento. »

2. di dare atto che la dotazione finanziaria che si prevede di utilizzare per il pagamento dei premi annuali della Misura 221 per l'anno 2015 ammonta a € 1.500.000,00 la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale;

3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale (BURL) e sul sito internet di Regione Lombardia, nonché la pubblicazione sul sito internet del bando relativo alla Misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli», nella versione coordinata con le modifiche e le integrazioni di cui sopra.

Il dirigente  
Roberto Carovigno